

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO DI CUI ALL'ARTICOLO 72, COMMA 1, LETTERA E) DELLA L.P. SULLA SCUOLA N. 5/2006 E INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE

ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2019/2020

1. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono beneficiare dell'assegno di studio gli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- A) essere residente in uno dei Comuni della Valle di Fiemme;
- B) avere un'età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce la domanda di intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 10 giugno 2020;
- C) essere iscritto per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero avere conseguito la promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce l'intervento, fatta salva la possibilità di riconoscere comunque l'intervento per gravi e documentati motivi di carattere temporaneo, nonché, nell'ambito del secondo ciclo d'istruzione e formazione non essere stato bocciato nell'anno scolastico precedente a quello al quale si riferisce la domanda, o essere iscritto per la seconda volta alla classe prima con un cambio dell'indirizzo di studi;
- D) sostenere, nell'anno scolastico o formativo di riferimento, una spesa superiore ad euro 50,00; tale importo costituisce la franchigia da applicare alla spesa sostenuta per la determinazione della spesa netta sulla quale verrà calcolato l'assegno spettante in base alla condizione economica e al merito;
- E) appartenere a un nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti ICEF indicati nel presente allegato;
- F) per i minori in affidato presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera E);
- G) non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.

3. SPESE RICONOSCIUTE AI FINI DELL'ASSEGNO DI STUDIO

TIPOLOGIA DI SPESA	STUDENTI AMMESSI
a) Convitto e alloggio (1)	<ul style="list-style-type: none">- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche provinciali;- Studenti iscritti presso gli istituti di formazione professionale provinciali e presso i Centri di formazione professionale gestiti dagli Enti convenzionati ai sensi della L.P. 7/08/2006, n. 5,;- Studenti iscritti presso le istituzioni paritarie con sede in provincia;- Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia

b) Mensa c) Trasporto d) Libri di testo	(2)	- Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia
e) Tasse di iscrizione e rette di frequenza	(3)	- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali - Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative pubbliche con sede fuori provincia

(1) Ai fini del riconoscimento della spesa di convitto e alloggio devono essere valutati:

- la distanza dell'istituzione scolastica o formativa dal luogo di residenza dello studente, tenuto conto di obiettive difficoltà di trasporto;
- l'assenza dei medesimi percorsi di istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche o formative vicine al luogo di residenza;
- l'esistenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

Per gli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, la spesa di convitto o alloggio è riconosciuta al netto dell'onere relativo alla mensa, in quanto il servizio di ristorazione è già assicurato in forma agevolata dalla Comunità.

(2) Le spese relative a mensa, trasporto e libri di testo sono riconosciute per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

Tali spese sono comunque riconosciute:

- agli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia ammessi all'assegno di studio per le spese di convitto o alloggio;
- agli studenti residenti in famiglia iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia, in presenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

La spesa relativa al trasporto è ammessa solo per il percorso non coperto con l'abbonamento studenti provinciale.

La spesa relativa all'acquisto dei libri di testo è riconosciuta fino al secondo anno di frequenza del secondo ciclo di istruzione e formazione, in parallelo alla condizione di utilizzo del comodato da parte degli studenti del sistema educativo provinciale.

(3) Non è riconosciuta la spesa per tasse di iscrizione e rette di frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie, sia con sede in provincia sia con sede fuori provincia; la medesima spesa è riconosciuta agli studenti frequentanti istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative pubbliche con sede fuori provincia, solo nel caso di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

4. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di assegno di studio deve essere redatta presso il Servizio Istruzione della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, utilizzando apposito programma informatico, **entro il giorno venerdì 29 novembre 2019**, dal genitore, anche adottivo o affidatario dello studente beneficiario, o da altra persona che esercita la potestà dei genitori se il beneficiario è minorenni o dallo studente stesso se il beneficiario è maggiorenne.

La domanda deve contenere oltre ai dati identificativi del richiedente e del beneficiario, se diverso dal richiedente, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2.

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO

Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande, la Comunità, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e dai presenti criteri, approva la graduatoria provvisoria degli aventi diritto all'assegno di studio, determinato sulla base delle spese riconosciute ai sensi del punto 3. effettivamente sostenute, della condizione economica familiare, valutata secondo i criteri di cui al presente allegato e del merito scolastico. Quest'ultimo è individuato sulla base della media dei voti conseguiti al termine dell'anno scolastico precedente quello per il quale è richiesto il beneficio. Ai fini del calcolo della media dei voti non rientrano nel computo quelli relativi a condotta e religione.

Il merito scolastico (da 6,0 a 10 e lode) è valutato secondo la seguente scala di attribuzione del punteggio:

MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO
6,0	22	6,7	34	7,4	37
6,1	24	6,8	34	7,5	39
6,2	26	6,9	35	7,6	40
6,3	28	7,0	35	7,7	42
6,4	30	7,1	35	7,8	45
6,5	32	7,2	36	7,9	47
6,6	33	7,3	36	8,0-10 e lode	50

Con riferimento agli studenti diplomati presso la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2018/19, la media dei voti è rappresentata dal voto finale conseguito e riportato nel diploma stesso. Il punteggio da assegnare è quello indicato nella precedente tabella.

In presenza di una valutazione finale espressa in giudizio, si applica la sotto esposta tabella di conversione ai fini dell'attribuzione del punteggio spettante per il merito scolastico:

GIUDIZIO	CONVERSIONE IN VOTO	PUNTEGGIO
SUFFICIENTE	6,0	22
DISCRETO	6,5	32
BUONO	7,5	39
DISTINTO	9,0	50
OTTIMO E OTTIMO CON LODE	10,0	50

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi, per le medesime finalità, dalla Provincia su altre leggi provinciali.

E' cumulabile con analoghi benefici concessi da altri Enti o istituzioni pubbliche fino a concorrenza della spesa sostenuta per l'anno scolastico di riferimento. E' posto in capo al richiedente l'assegno di studio l'onere di comunicare al soggetto erogatore l'importo di tali ulteriori benefici, al fine di un'eventuale rideterminazione dell'assegno stesso.

L'assegno di studio è concesso fino all'ammontare massimo di € 4.000,00.

6. MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO

Su richiesta segnalata nella domanda, può essere anticipato un importo pari al 50% dell'assegno di studio spettante in base alla graduatoria approvata; la residua parte del beneficio, oppure l'intero importo nel caso di mancata erogazione dell'acconto, sono liquidati a seguito dell'accertamento della spesa ammessa effettivamente sostenuta e conseguente approvazione della graduatoria definitiva.

Qualora lo studente non porti a termine l'anno scolastico o formativo cui si riferisce la domanda di intervento, l'assegno di studio spettante non verrà erogato o, se già erogato l'anticipo del 50%, si procederà al recupero dello stesso.

7. REDDITI E PATRIMONI DA DICHIARARE: ANNO DI RIFERIMENTO

Per quanto riguarda le domande per l'anno scolastico 2019/20, nella dichiarazione sostitutiva ICEF, (Domanda Unica 2019/2020) vanno indicati i valori di reddito e di patrimonio relativi all'anno 2018.

8. CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE

L'indicatore della situazione economica familiare è calcolato considerando i dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF dei componenti il nucleo familiare da valutare, in base ai parametri fissati dalle disposizioni generali approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1076 di data 29 giugno 2015, come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1298 di data 20 luglio 2018.

9. LIMITI ICEF PER L'ACCESSO AI BENEFICI

Sono ammessi all'assegno di studio gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica ICEF pari o inferiore a 0,3529 (ICEF_sup), corrispondente a un reddito equivalente di 36.000,00 euro per un nucleo di tre componenti.

Gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica maggiore di 0,3529 (ICEF_sup), non sono ammessi all'assegno di studio.

Ai fini dell'ammissione all'assegno di studio, i minori in affido presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore ICEF pari a 0,00.

10. CALCOLO DELL'ASSEGNO DI STUDIO DI CUI ALL'ART. 72 DELLA L.P. 7.8.2006, N. 5

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico, valutato secondo i criteri indicati nell'allegato A).

In base al valore dell'indicatore ICEF è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare arrotondato all'intero e compreso tra un massimo di 50 punti ed un minimo di 1 punto. Il punteggio è pari a 50 se l'indicatore della condizione economica ICEF è compreso tra 0,00 e 0,2255 (ICEF_inf), corrispondente ad un reddito equivalente di 23.000,00 euro per un nucleo di tre componenti.

Per valori dell'indicatore della condizione economica ICEF compresi tra 0,2255 (ICEF_inf) e 0,3529 (ICEF_sup) il punteggio diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'ICEF sino a diventare 1 in corrispondenza del valore ICEF_sup. Se l'indicatore della condizione economica ICEF è maggiore del valore ICEF_sup la domanda è da considerarsi non idonea.

Al punteggio ottenuto in base all'indicatore della condizione economica ICEF è aggiunto il punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione stabilita nel presente allegato.

$$PUNTEGGIO = PUNTEGGIO\ ICEF + PUNTEGGIO\ MERITO$$

Ai fini della determinazione dell'assegno si fa riferimento all'ammontare complessivo delle spese riconosciute, valutato al netto di una franchigia pari ad euro 50,00.

$$SPESA\ RICONOSCIUTA = MAX(0; SPESA - 50)$$

Il calcolo dell'assegno viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente ottenuto – compreso tra un massimo di 100 ed un minimo di 22 – rapportato all'ammontare della spesa riconosciuta al netto della franchigia, con scaglioni di un euro.

L'assegno di studio è corrisposto fino ad un massimo di 4.000,00 euro, calcolato moltiplicando la spesa riconosciuta per la percentuale del punteggio totale risultante.

$$ASSEGNO = MIN (SPESA RICONOSCIUTA * PUNTEGGIO / 100 ; 4.000,00)$$

Non sono corrisposti assegni di importo inferiore a 50,00 euro.

11. UTILIZZO DEI FONDI STANZIATI PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO E DELLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO

Si stabilisce che qualora i fondi disponibili per la concessione degli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide, ferma restando la possibilità di non erogare contributi in mancanza dei fondi necessari.

12. RETTIFICA DI DATI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ICEF

A chiusura della graduatoria definitiva, il calcolo dell'assegno è soggetto a variazioni in caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema, effettuata a seguito di controllo o di ravvedimento operoso. Per quanto riguarda la rettifica di dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF (Domanda Unica 2019/2020) collegata a una domanda di assegno di studio o contenuti nella domanda stessa, non sono effettuati rimborsi per variazioni in aumento dell'assegno; sarà invece operata la riduzione dell'importo dell'assegno per variazioni in diminuzione dello stesso.

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 72, COMMA 1, LETTERA G) DELLA L.P. SULLA SCUOLA N. 5/2006

ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2019/2020

1. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono beneficiare della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE

- A. Possono fruire della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione residenti in uno dei Comuni della Valle di Fiemme e di età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo cui si riferisce l'intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 10 giugno 2020.
- B. La facilitazione di viaggio è concessa nel caso di impossibilità di fruizione, da parte dello studente, di un servizio di trasporto pubblico ai fini della frequenza scolastica.
- C. La facilitazione di viaggio può essere concessa se il percorso non coperto da servizio pubblico è superiore ai 3 chilometri; tale misura costituisce franchigia ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo.

3. DESCRIZIONE INTERVENTO

La facilitazione di viaggio consiste in un contributo forfetario rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e il più vicino punto di raccolta del mezzo pubblico usufruibile per il raggiungimento della sede scolastica o formativa. Nel caso di carenza di un idoneo servizio di trasporto pubblico per l'intero tragitto, il contributo forfetario è rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e la sede dell'istituzione scolastica o formativa frequentata. La facilitazione di viaggio è riconosciuta sia nel caso di trasporto effettuato direttamente dalla famiglia con mezzo proprio, sia nel caso di trasporto effettuato a mezzo vettore.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di facilitazione di viaggio è presentata alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme, avvalendosi del modulo appositamente predisposto, **entro il giorno venerdì 29 novembre 2019**, dal genitore, anche adottivo o affidatario, dello studente beneficiario, o da altra persona che esercita la potestà dei genitori, se il beneficiario è minorenne, o dallo studente stesso se il beneficiario è maggiorenne.

La domanda deve contenere oltre ai dati identificativi del richiedente e del beneficiario, se diverso dal richiedente, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 2.

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO

La facilitazione di viaggio è concessa con le seguenti modalità:

A. **Nel caso di trasporto con mezzo proprio**, il contributo spettante per l'anno scolastico di riferimento è calcolato sulla base dei seguenti parametri:

- distanza chilometrica coperta con mezzo proprio, al netto della franchigia di cui al punto 2., considerata per il viaggio di andata e per quello di ritorno;
- numero complessivo di trasporti effettuati: nel caso di trasporto giornaliero è considerata la durata in giorni dell'anno scolastico di riferimento, come indicata nel calendario annuale approvato con delibera della Giunta provinciale; nel caso di trasporto settimanale sono considerate n. 33 settimane di attività curricolare;
- rimborso chilometrico pari a 10 centesimi o a 5 centesimi in relazione alla condizione economica familiare ICEF.

Se il trasporto con mezzo proprio riguarda più di uno studente per famiglia, è riconosciuta una sola facilitazione di viaggio, ancorché il medesimo sia effettuato per distanze o frequenze diverse; in tal caso, ai fini del calcolo del contributo, i parametri sopra indicati sono riferiti allo studente trasportato con maggiore distanza chilometrica non servita da mezzo pubblico e con frequenza di trasporto maggiore.

B. **Nel caso di trasporto a mezzo vettore**, la facilitazione di viaggio è erogata, in via ordinaria, sulla base della spesa a carico della famiglia, come certificata da idonea documentazione fiscale, applicando il seguente criterio: rimborso pari all'80% della spesa o al 40% della spesa in relazione alla condizione economica familiare ICEF.

La facilitazione di viaggio per il trasporto a mezzo vettore è comunque erogata in base al parametro chilometrico di cui alla lettera A., se con tale criterio risulta inferiore a quella che sarebbe erogata in via ordinaria.

Le misure del beneficio sono stabilite nei seguenti modi:

- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica compreso tra 0,00 e 0,3529 (ICEF_{sup}), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 1, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 10 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari all'80% della spesa sostenuta;
- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica superiore a 0,3529 (ICEF_{sup}), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 2, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 5 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari al 40% della spesa sostenuta;
- la facilitazione di viaggio è comunque calcolata in Fascia 2 se non è presentato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF.
- Ai fini dell'ammissione alle facilitazioni di viaggio i minori in affido presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore ICEF pari a 0,00.

Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande, la Comunità, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e dai presenti criteri, approva la graduatoria provvisoria degli aventi diritto.

La facilitazione di viaggio è liquidata a seguito dell'accertamento della spesa ammessa effettivamente sostenuta e conseguente approvazione della graduatoria definitiva.

Il beneficio è concesso fino all'importo massimo di euro 400,00 per un figlio e di euro 700,00 per due o più figli.

6. UTILIZZO DEI FONDI STANZIATI PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO E DELLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO

Si stabilisce che qualora i fondi disponibili per la concessione degli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide, ferma restando la possibilità di non erogare contributi in mancanza dei fondi necessari.

COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

BANDO PER LA CONCESSIONE DELL' ASSEGNO DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019/20

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNO DI STUDIO

L'assegno di studio di cui al presente bando è previsto dall'articolo 72 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 ed è disciplinato dall'articolo 7 del Regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg.

La domanda di assegno di studio per gli studenti residenti in uno dei Comuni della valle di Fiemme va presentata, **PREVIO APPUNTAMENTO** alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme, Via Alberti n. 4, 38033 Cavalese - Servizio Istruzione, entro il giorno venerdì **29 novembre 2019** nel seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30 - 12.00/ 14.30 - 16.00 ed il venerdì 08.30 - 12.00.

(NB: E' importante non aspettare l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande!)

Possono presentare domanda:

- uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o la persona che esercita la potestà dei genitori se lo studente è minorenne;
- lo studente maggiorenne..

La **domanda di assegno di studio** va redatta esclusivamente presso il Servizio Istruzione della Comunità territoriale della val di Fiemme, utilizzando apposito programma informatico, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. La domanda di assegno di studio deve essere sottoscritta dall'interessato per autocertificazione. La sottoscrizione non deve essere autenticata. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, è sufficiente che il richiedente apponga la propria firma in presenza del pubblico dipendente addetto al ritiro della domanda.

Nella domanda l'interessato dovrà autocertificare i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, alle particolarità del medesimo (nucleo autonomo, presenza di persona disabili, di un unico genitore, ecc...), al possesso dei requisiti di merito, all'ammontare delle spese previste per ogni voce, alla media dei voti conseguiti.

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico.

Per l'ammissione al beneficio è necessario fornire i dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, utilizzando obbligatoriamente il modello di Domanda Unica 2019/2020 di concessione delle agevolazioni tariffarie dei servizi per il diritto allo studio e alla prima infanzia, nel quale devono essere indicati i redditi relativi all'anno 2018 ed al patrimonio al 31 dicembre 2018.

La Domanda Unica 2019/2020 va effettuata, prima di presentare la domanda, presso i soggetti accreditati (enti convenzionati come ad esempio i CAF e l'Ufficio Periferico PAT di Cavalese, Via Unterberger 5 - tel. 0462 231502).

Al fine di evitare lunghi periodi di attesa per la presentazione della domanda si raccomanda di prendere appuntamento telefonando direttamente allo stesso Servizio Istruzione della Comunità Territoriale della Val di Fiemme ai numeri 0462 241315 oppure 0462 241316. All'appuntamento l'interessato dovrà presentarsi munito della Domanda Unica 2019/2020 “Dichiarazione sostitutiva ICEF” (o comunicazione del num. Protocollo ICEF) sulla condizione economica per l'anno 2018.

Il Servizio è a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento inerente la procedura di presentazione della domanda (tel. 0462/241315 – 0462/241316).

Il presente bando sarà disponibile presso i Comuni della Comunità Territoriale della Val di Fiemme e direttamente presso il Servizio Istruzione della Comunità, oltre che nel nostro sito internet.

2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono presentare domanda di assegno di studio gli studenti frequentanti il primo e secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

Sono escluse le provvidenze per le spese di iscrizione e frequenza (retta scolastica) per gli studenti frequentanti le seguenti istituzioni scolastiche paritarie aventi sede in Provincia di Trento, disciplinate dall'articolo 76 della L.P. 7/08/2006, n. 5, e le istituzioni scolastiche paritarie fuori Provincia:

1. COLLEGIO ARCIVESCOVILE CELESTINO ENDRICI, sede di Trento;
2. COLLEGIO ARCIVESCOVILE CELESTINO ENDRICI, sede di Rovereto;
3. ISTITUTO SACRO CUORE di Trento;
4. SCUOLA SACRA FAMIGLIA di Trento;
5. SCUOLA MARIA SS. BAMBINA di Trento;
6. ISTITUTO SALESIANO MARIA AUSILIATRICE di Trento;
7. ISTITUTO SALESIANO SANTA CROCE di Mezzano del Primiero;
8. SCUOLA RUDOLF STEINER di Trento;
9. VERONESI società cooperativa di Rovereto;
10. OXFORD CIVEZZANO società cooperativa di Civezzano;
11. GARDASCUOLA società cooperativa di Arco

3. REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- A) essere residente in uno dei Comuni della Valle di Fiemme;
- B) avere un'età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce la domanda di intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 10 giugno 2020;
- C) essere iscritto per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero avere conseguito la promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce l'intervento, fatta salva la possibilità di riconoscere comunque l'intervento per gravi e documentati motivi di carattere temporaneo; nonché, nell'ambito del secondo ciclo d'istruzione e formazione, non essere stato bocciato nell'anno scolastico precedente a quello al quale si riferisce la domanda, o essere iscritto per la seconda volta alla classe prima con un cambio dell'indirizzo di studi;
- D) sostenere, nell'anno scolastico o formativo di riferimento, una spesa superiore ad euro 50,00; tale importo costituisce la franchigia da applicare alla spesa sostenuta per la determinazione della spesa netta sulla quale verrà calcolato l'assegno spettante in base alla condizione economica e al merito;

- E) appartenere a un nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti ICEF riportati nel presente bando;
- F) per i minori in affidamento presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera E), ma una condizione economica con indicatore di condizione economica pari a 0,00;
- G) non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.

4. SPESE RICONOSCIUTE AI FINI DELL'ASSEGNO DI STUDIO

TIPOLOGIA DI SPESA	STUDENTI AMMESSI
a) Convitto e alloggio (1)	<ul style="list-style-type: none"> - Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche provinciali; - Studenti iscritti presso gli istituti di formazione professionale provinciali e presso i Centri di formazione professionale gestiti dagli Enti convenzionati ai sensi della L.P. 7/08/2006, n. 5,; - Studenti iscritti presso le istituzioni paritarie con sede in provincia; - Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia
b) Mensa c) Trasporto d) Libri di testo (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia
e) Tasse di iscrizione e rette di frequenza (3)	<ul style="list-style-type: none"> - Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali - Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative pubbliche con sede fuori provincia

- (1) Ai fini del riconoscimento della spesa di convitto e alloggio devono essere valutati:
- la distanza dell'istituzione scolastica o formativa dal luogo di residenza dello studente, tenuto conto di obiettive difficoltà di trasporto;
 - l'assenza dei medesimi percorsi di istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche o formative vicine al luogo di residenza;
 - l'esistenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

Per gli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, la spesa di convitto o alloggio è riconosciuta al netto dell'onere relativo alla mensa, in quanto il servizio di ristorazione è già assicurato in forma agevolata dalla Comunità.

- (2) Le spese relative a mensa, trasporto e libri di testo sono riconosciute per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

Tali spese sono comunque riconosciute:

- agli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia ammessi all'assegno di studio per le spese di convitto o alloggio;
- agli studenti residenti in famiglia iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia, in presenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

La spesa relativa al trasporto è ammessa solo per il percorso non coperto con l'abbonamento studenti provinciale.

La spesa relativa all'acquisto dei libri di testo è riconosciuta fino al secondo anno di frequenza del secondo ciclo di istruzione e formazione, in parallelo alla condizione di utilizzo del comodato da parte degli studenti del sistema educativo provinciale.

- (3) Non è riconosciuta la spesa per tasse di iscrizione e rette di frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie, sia con sede in provincia sia con sede fuori provincia; la medesima spesa è riconosciuta agli studenti frequentanti istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative pubbliche con sede fuori provincia, solo nel caso di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

5. MODALITA' DI CONCESSIONE E DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO PER L'A.S. 2019/2020

L'assegno di studio è concesso sulla base delle spese riconosciute effettivamente sostenute, tenendo conto della condizione economica familiare e del merito scolastico, fino all'ammontare massimo di 4.000,00 euro.

Le domande di assegno di studio devono essere presentate presso il Servizio Istruzione della Comunità Territoriale della Val di Fiemme **entro il giorno venerdì 29 novembre 2019**. Entro 30 giorni da tale termine, la Comunità approva la graduatoria provvisoria dei beneficiari; su richiesta segnalata nel modulo di domanda, può essere anticipato un importo pari al 50% dell'assegno di studio spettante in base alla graduatoria approvata; la residua parte del beneficio, oppure l'intero importo nel caso di mancata erogazione dell'acconto, sono liquidati a seguito dell'accertamento della spesa ammessa effettivamente sostenuta e conseguente approvazione della graduatoria definitiva.

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi, per le medesime finalità, dalla Provincia su altre leggi provinciali. E' cumulabile con analoghi benefici concessi da altri Enti o istituzioni pubbliche fino a concorrenza della spesa sostenuta per l'anno scolastico di riferimento. E' posto in capo al richiedente l'assegno di studio l'onere di comunicare al soggetto erogatore l'importo di tali ulteriori benefici, al fine di un'eventuale rideterminazione dell'assegno stesso.

Qualora lo studente non porti a termine l'anno scolastico o formativo cui si riferisce la domanda di intervento, l'assegno di studio spettante non verrà erogato o, se già erogato l'anticipo del 50%, si procederà al recupero dello stesso.

Qualora si abbia diritto alla dichiarazione delle spese sotto esposte ed ai fini di una corretta compilazione della domanda, si suggerisce all'interessato di esibire la documentazione di riferimento, e precisamente:

1. *documentazione attestante le spese di trasporto per l'anno scolastico/formativo 2019/20, ovvero tessera di abbonamento al servizio pubblico o altro titolo di viaggio, relativo unicamente al percorso fuori provincia utilizzabili per l'anno scolastico 2019/2020 o copia del relativo bonifico di versamento (solamente per il percorso non coperto con l'abbonamento per gli studenti provinciale). A conclusione dell'anno scolastico 2019/2020, su richiesta, dovrà essere prodotta adeguata documentazione attestante la spesa sostenuta;*
2. *certificazione rilasciata dalla scuola frequentata in ordine al costo del servizio mensa;*
3. *copia bollettini di c.c.postale relativi al pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza;*
4. *valida documentazione fiscale attestante l'acquisto dei libri di testo, ovvero elenco dei libri di testo adottati dalla scuola e documenti regolari ai fini fiscali, riportanti il nominativo dell'alunno, relativi all'acquisto degli stessi (**per gli studenti frequentanti i primi due anni del secondo ciclo di istituzione e formazione fuori provincia**). E' ammesso lo scontrino fiscale corredato dall'elenco dei libri di testo acquistati, con relativo prezzo e riportante il nominativo dell'alunno, sottoscritto dal legale rappresentante della libreria, o da chi ne abbia comunque titolo. Sono ammesse solo le spese relative all'acquisto dei libri di testo adottati dalla scuola e non quelli consigliati;*

5. *in caso di convitto, sia soluzione collegio, sia solo alloggio, copia del contratto di affitto dell'appartamento e/o dichiarazione del convitto riportante la spesa annuale a carico dello studente per l'anno scolastico/formativo 2019/20;*
6. *la pagella dell'alunno/studente relativa all'anno scolastico 2018/19, o il diploma di terza media o l'attestato di qualifica professionale, per consentire il calcolo della media dei voti.*

NB: tutte le spese evidenziate dai richiedenti ai fini della concessione dell'assegno di studio devono poter essere documentate dall'interessato in sede di eventuale controllo delle dichiarazioni rese. La mancata esibizione della documentazione giustificativa da parte dell'interessato equivale a "presunzione di falsità di dichiarazione sostitutiva" con conseguenze penali per il dichiarante (rif. deliberazione Giunta provinciale nr. 2389 dd. 4/10/2002).

6. REDDITI E PATRIMONI DA DICHIARARE: ANNO DI RIFERIMENTO

Per quanto riguarda le domande per l'anno scolastico 2019/20, nella dichiarazione sostitutiva ICEF, Domanda Unica 2019/2020 vanno indicati i valori di reddito e di patrimonio relativi all'anno 2018.

7. CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE

L'indicatore della situazione economica familiare è calcolato considerando i dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF (DomandaUnica 2019/2020) dei componenti il nucleo familiare da valutare, in base ai parametri fissati dalle disposizioni generali approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1076 di data 29 giugno 2015, come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1298 di data 20 luglio 2018.

8. LIMITI ICEF PER L'ACCESSO AI BENEFICI

Sono ammessi all'assegno di studio gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica ICEF pari o inferiore a 0,3529 (ICEF_sup), corrispondente a un reddito equivalente di 36.000,00 euro per un nucleo di tre componenti.

Gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica maggiore di ICEF_sup, non sono ammessi all'assegno di studio.

Ai fini dell'ammissione all'assegno di studio, i minori in affido presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore ICEF pari a 0,00.

9. CALCOLO DELL'ASSEGNO DI STUDIO DI CUI ALL'ARTICOLO 72 DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA 7 AGOSTO 2006, N. 5

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico; quest'ultimo è valutato sulla base della media dei voti conseguiti al termine dell'anno scolastico precedente quello per il quale è richiesto il beneficio.

Ai fini del calcolo della media dei voti non rientrano nel computo quelli relativi a condotta e religione.

Scala di attribuzione del punteggio per il merito scolastico (da 6,0 a 10 e lode)

MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO
6,0	22	6,7	34	7,4	37
6,1	24	6,8	34	7,5	39
6,2	26	6,9	35	7,6	40
6,3	28	7,0	35	7,7	42

6,4	30	7,1	35	7,8	45
6,5	32	7,2	36	7,9	47
6,6	33	7,3	36	8,0-10 lode	50

Con riferimento agli studenti diplomati presso la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2018/19, la media dei voti è rappresentata dal voto finale conseguito e riportato nel diploma stesso. Il punteggio è quello indicato nella precedente tabella.

In presenza di una valutazione finale espressa in giudizio, si applica la sotto esposta tabella di conversione ai fini dell'attribuzione del punteggio spettante per il merito scolastico:

GIUDIZIO	CONVERSIONE IN VOTO	PUNTEGGIO
SUFFICIENTE	6,0	22
DISCRETO	6,5	32
BUONO	7,5	39
DISTINTO	9,0	50
OTTIMO E OTTIMO CON LODE	10,0	50

In base al valore dell'indicatore ICEF è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare arrotondato all'intero e compreso tra un massimo di 50 punti ed un minimo di 1 punto. Il punteggio è pari a 50 se l'indicatore della condizione economica ICEF è compreso tra 0,00 e 0,2255 (ICEF_inf), corrispondente ad un reddito equivalente di 23.000,00 euro per un nucleo di tre componenti.

Per valori dell'indicatore della condizione economica ICEF compresi tra 0,2255 (ICEF_inf) e 0,3529 (ICEF_sup) il punteggio diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'ICEF sino a diventare 1 in corrispondenza del valore ICEF_sup. Se l'indicatore della condizione economica ICEF è maggiore del valore ICEF_sup la domanda è da considerarsi non idonea.

Al punteggio ottenuto in base all'indicatore della condizione economica ICEF è aggiunto il punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione sopra riportata.

$$PUNTEGGIO = PUNTEGGIO\ ICEF + PUNTEGGIO\ MERITO$$

Ai fini della determinazione dell'assegno si fa riferimento all'ammontare complessivo delle spese riconosciute, valutato al netto di una franchigia pari ad euro 50,00.

$$SPESA\ RICONOSCIUTA = MAX(0; SPESA - 50)$$

Il calcolo dell'assegno viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente ottenuto – compreso tra un massimo di 100 ed un minimo di 22 – rapportato all'ammontare della spesa riconosciuta al netto della franchigia, con scaglioni di un euro.

L'assegno di studio è corrisposto fino ad un massimo di 4.000,00 euro.

$$ASSEGNO = MIN(SPESA\ RICONOSCIUTA * PUNTEGGIO / 100 ; 4.000,00)$$

Non sono corrisposti assegni di importo inferiore a 50,00 euro.

10. UTILIZZO DEI FONDI STANZIATI PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO

Si stabilisce che qualora i fondi disponibili per la concessione degli assegni di studio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide, ferma restando la possibilità di non erogare contributi in mancanza dei fondi necessari.

11. RETTIFICA DI DATI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ICEF

A chiusura della graduatoria definitiva, il calcolo dell'assegno è soggetto a variazioni in caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema, effettuata a seguito di controllo o di ravvedimento operoso. Per quanto riguarda la rettifica di dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF collegata a una domanda di assegno di studio o contenuti nella domanda stessa, non sono effettuati rimborsi per variazioni in aumento dell'assegno; sarà invece operata la riduzione dell'importo dell'assegno per variazioni in diminuzione dello stesso.

VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI

La Comunità territoriale della val di Fiemme effettuerà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. In presenza di dichiarazioni non veritiere, lo studente sarà tenuto alla restituzione della somma percepita e perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per l'intera durata del corso di studi, oltre alle sanzioni penali previste dal citato D.P.R. 445/2000.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 679 del 2016 e al Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e ss.mm., i dati personali raccolti in riferimento al presente bando, sono oggetto di trattamento da parte della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, secondo le seguenti modalità:

- **finalità, modalità del trattamento dei dati e base giuridica;**

I dati personali vengono raccolti e trattati per finalità istituzionali e per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico, ed in particolare per gli adempimenti relativi all'esecuzione delle procedure legate alla gestione degli assegni di studio.

I dati personali trattati appartengono alla categoria dei dati personali ordinari e finanziari

Il trattamento può riguardare anche dati personali appartenenti alla categoria dei dati particolari, riguardanti lo stato di salute, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente e in particolare dal Regolamento approvato dall'assemblea comprensoriale con deliberazione n. 4 del 24 aprile 2003.

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

- **Il conferimento dei dati** ha natura obbligatoria per quanto riguarda l'espletamento delle attività istituzionali e l'erogazione del servizio. L'opposizione al conferimento degli stessi comporterebbe l'impossibilità da parte dell'Amministrazione a osservare obblighi di legge e a svolgere le proprie attività istituzionali;
- **I dati sono conservati** per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge;
- **i dati possono essere comunicati ed utilizzati per fini istituzionali**, all'interno dell'Ente tra responsabili e incaricati del trattamento ed all'esterno per gli adempimenti relativi alla procedura in atto, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti. Alcuni dati appartenenti alla categoria dei dati personali ordinari, potranno essere oggetto di diffusione e di trasferimento all'estero, esclusivamente in conformità a specifiche norme di legge.

- **Gli interessati hanno diritto:** ai sensi del Regolamento UE 679/2016, di richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano, ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento, ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; hanno anche diritto di richiedere la portabilità dei dati, di farli aggiornare, correggere o integrare, opporsi per motivi legittimi al loro trattamento e proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per l'esercizio dei propri diritti, ci si potrà rivolgersi al Responsabile del Servizio Affari Generali della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, Via Alberti 4, Cavalese (TN)
- **Titolare del trattamento** è la Comunità Territoriale della Val di Fiemme, con sede a Cavalese in Via Alberti 4 (e.mail info@comunitavaldifiemme.tn.it, sito internet www.comunitavaldifiemme.tn.it)
- **Responsabile della protezione dei dati** è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it

Cavalese, li 23.10.2019

Il Segretario Generale
- dott. Mario Andretta -

COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme

BANDO PER LA CONCESSIONE DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2019/20

La **facilitazione di viaggio** di cui al presente bando è prevista dall'articolo 72 della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 ed è disciplinata dall'articolo 9, comma 2, lettera c) del Regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg.

1. SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono presentare domanda:

- uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o la persona che esercita la potestà dei genitori se lo studente è minorenni;
- lo studente maggiorenne.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE

- A. Possono fruire della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione residenti in uno dei Comuni della valle di Fiemme e di età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo cui si riferisce l'intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 10 giugno 2020.
- B. La facilitazione di viaggio è concessa nel caso di impossibilità di fruizione, da parte dello studente, di un servizio di trasporto pubblico ai fini della frequenza scolastica.
- C. La facilitazione di viaggio può essere concessa se il percorso non coperto da servizio pubblico è superiore ai 3 chilometri; tale misura costituisce franchigia ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo.

3. DESCRIZIONE INTERVENTO

La facilitazione di viaggio consiste in un contributo forfetario rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e il più vicino punto di raccolta del mezzo pubblico usufruibile per il raggiungimento della sede scolastica o formativa. Nel caso di carenza di un idoneo servizio di trasporto pubblico per l'intero tragitto, il contributo forfetario è rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e la sede dell'istituzione scolastica o formativa frequentata. La facilitazione di viaggio è riconosciuta sia nel caso di trasporto effettuato direttamente dalla famiglia con mezzo proprio, sia nel caso di trasporto effettuato a mezzo vettore.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di facilitazione di viaggio per gli studenti residenti in uno dei Comuni della valle di Fiemme va presentata, **PREVIO APPUNTAMENTO** alla Comunità territoriale della val di Fiemme, via Alberti n. 4, 38033 Cavalese - Servizio Istruzione, entro il giorno **venerdì 29 novembre 2019** nel seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30 - 12.00/ 14.30 - 16.00 ed il venerdì 08.30 - 12.00.

(NB: E' importante non aspettare l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande!)

Alla domanda va allegato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso alle agevolazioni tariffarie di diritto allo studio, se disponibile. La **dichiarazione sostitutiva ICEF, (Domanda Unica 2019/2020)** va effettuata, prima di presentare la domanda, presso i soggetti accreditati (enti convenzionati come ad esempio i CAF e l'Ufficio Periferico PAT di Cavalese, Via Unterberger 5 - tel. 0462 231502).

La **domanda di facilitazione di viaggio** va redatta secondo l'allegato modulo E, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

La domanda di facilitazione di viaggio deve essere sottoscritta dall'interessato per autocertificazione. La sottoscrizione non deve essere autenticata. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, è sufficiente che il richiedente apponga la propria firma in presenza del pubblico dipendente addetto al ritiro della domanda.

Al fine di evitare lunghi periodi di attesa per la presentazione della domanda si raccomanda di prendere appuntamento telefonando direttamente allo stesso Servizio Istruzione della Comunità Territoriale della Val di Fiemme ai numeri 0462 241315 oppure 0462 241316. All'appuntamento l'interessato dovrà presentarsi munito della (Domanda Unica 2019/2020) "Dichiarazione sostitutiva ICEF" (o comunicazione del num. Protocollo ICEF) sulla condizione economica per l'anno 2018.

Il Servizio è a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento inerente la procedura di presentazione della domanda (tel. 0462/241315 – 0462/241316).

Il presente bando con relativo modulo di raccolta dati, sarà disponibile presso i Comuni della Comunità Territoriale della Val di Fiemme e direttamente presso il Servizio Istruzione della Comunità, oltre che nel nostro sito internet.

5. MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO

La facilitazione di viaggio è concessa con le seguenti modalità:

A. Nel caso di trasporto con mezzo proprio, il contributo spettante per l'anno scolastico di riferimento è calcolato sulla base dei seguenti parametri:

- distanza chilometrica coperta con mezzo proprio, al netto della franchigia di cui al precedente punto 2., considerata per il viaggio di andata e per quello di ritorno;
- numero complessivo di trasporti effettuati: nel caso di trasporto giornaliero è considerata la durata in giorni dell'anno scolastico di riferimento, come indicata nel calendario annuale approvato con delibera della Giunta provinciale; nel caso di trasporto settimanale sono considerate n. 33 settimane di attività curricolare;
- rimborso chilometrico pari a 10 centesimi o a 5 centesimi in relazione alla condizione economica familiare ICEF.

Se il trasporto con mezzo proprio riguarda più di uno studente per famiglia, è riconosciuta una sola facilitazione di viaggio, ancorché il medesimo sia effettuato per distanze o frequenze diverse; in tal caso, ai fini del calcolo del contributo, i parametri sopra indicati sono riferiti allo studente trasportato con maggiore distanza chilometrica non servita da mezzo pubblico e con frequenza di trasporto maggiore.

B. Nel caso di trasporto a mezzo vettore, la facilitazione di viaggio è erogata, in via ordinaria, sulla base della spesa a carico della famiglia, come certificata da idonea documentazione fiscale, applicando il seguente criterio: rimborso pari all'80% della spesa o al 40% della spesa in relazione alla condizione economica familiare ICEF.

La facilitazione di viaggio per il trasporto a mezzo vettore è comunque erogata in base al parametro chilometrico di cui alla lettera A., se con tale criterio risulta inferiore a quella che sarebbe erogata in via ordinaria.

Ai fini della valutazione della condizione economica familiare è applicata la disciplina ICEF.

Le misure del beneficio sono stabilite nei seguenti modi:

- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica compreso tra 0,00 e 0,3529 (ICEF_sup), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 1, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 10 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari all'80% della spesa sostenuta;
- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica superiore a 0,3529 (ICEF_sup), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 2, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 5 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari al 40% della spesa sostenuta
- la facilitazione di viaggio è comunque calcolata in Fascia 2 se non è presentato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF.
- Ai fini dell'ammissione alle facilitazioni di viaggio i minori in affido presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore ICEF pari a 0,00.

6. MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO

Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande, la Comunità, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e dai presenti criteri, approva la graduatoria provvisoria degli aventi diritto.

La facilitazione di viaggio è liquidata a seguito dell'accertamento della spesa ammessa effettivamente sostenuta e conseguente approvazione della graduatoria definitiva.

Il beneficio è concesso fino all'importo massimo di euro 400,00 per un figlio e di euro 700,00 per due o più figli.

7. UTILIZZO DEI FONDI STANZIATI PER LA CONCESSIONE DELLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO

Si stabilisce che qualora i fondi disponibili per la concessione delle facilitazioni di viaggio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide, ferma restando la possibilità di non erogare contributi in mancanza dei fondi necessari.

VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI

La Comunità territoriale della val di Fiemme effettuerà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. In presenza di dichiarazioni non veritiere, lo studente sarà tenuto alla restituzione della somma percepita e perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per l'intera durata del corso di studi, oltre alle sanzioni penali previste dal citato D.P.R. 445/2000.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 679 del 2016 e al Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e ss.mm., i dati personali raccolti in riferimento al presente bando,

sono oggetto di trattamento da parte della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, secondo le seguenti modalità:

- **finalità, modalità del trattamento dei dati e base giuridica;**

I dati personali vengono raccolti presso gli interessati e trattati per finalità istituzionali e per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico, ed in particolare per gli adempimenti relativi all'esecuzione delle procedure legate alla concessione delle facilitazioni di viaggio.

I dati personali trattati appartengono alla categoria dei dati personali ordinari e finanziari.

Il trattamento può riguardare anche dati personali appartenenti alla categoria dei dati particolari riguardanti lo stato di salute, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente e in particolare dal Regolamento approvato dall'assemblea comprensoriale con deliberazione n. 4 del 24 aprile 2003.

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

- **Il conferimento dei dati** ha natura obbligatoria per quanto riguarda l'espletamento delle attività istituzionali e l'erogazione del servizio. L'opposizione al conferimento degli stessi comporterebbe l'impossibilità da parte dell'Amministrazione a osservare obblighi di legge e a svolgere le proprie attività istituzionali;
- **I dati sono conservati** per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge;
- **i dati possono essere comunicati ed utilizzati per fini istituzionali**, all'interno dell'Ente tra responsabili e incaricati del trattamento ed all'esterno per gli adempimenti relativi alla procedura in atto, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti. Alcuni dati appartenenti alla categoria dei dati personali ordinari, potranno essere oggetto di diffusione e di trasferimento all'estero esclusivamente in conformità a specifiche norme di legge .
- **Gli interessati hanno diritto:** ai sensi del Regolamento UE 679/2016, di richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano, ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento, ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; hanno anche diritto di richiedere la portabilità dei dati, di farli aggiornare, correggere o integrare, opporsi per motivi legittimi al loro trattamento e proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per l'esercizio dei propri diritti, ci si potrà rivolgere al Responsabile al Servizio Affari Generali della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, Via Alberti 4, Cavalese (TN)
- **Titolare del trattamento** è la Comunità Territoriale della Val di Fiemme, con sede a Cavalese in Via Alberti 4 (e.mail info@comunitavaldifiemme.tn.it, sito internet www.comunitavaldifiemme.tn.it)
- **Responsabile della protezione dei dati** è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it

Cavalese, li 23.10.2019

F.to Il Segretario Generale
- dott. Mario Andretta -

ALLEGATO E) parte integrante alla deliberazione Comitato Esecutivo nr. __ dd. 23.10.2019

DOMANDA per la concessione della FACILITAZIONE DI VIAGGIO
di cui all'articolo 72 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5
(anno scolastico 2019/2020)

(N.B. : scadenza il 29 novembre 2019)

Il sottoscritto *(cognome e nome del soggetto richiedente)* _____
(il genitore o colui che ha l'esercizio della potestà)

Codice fiscale _____ Sesso ☐ M ☐ F

Data di nascita _____ Prov. _____ Comune/Stato estero _____

Residenza _____ Via/p.zza _____ nr. _____ Prov. _____

Cap. _____ Telefono nr. _____ Cittadinanza _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa

CHIEDE

la concessione della **FACILITAZIONE DI VIAGGIO** per l'anno scolastico 2019/2020

a favore di *(cognome e nome studente)* _____

Codice fiscale _____ Sesso ☐ M ☐ F

Data di nascita _____ Prov. _____ Comune/Stato estero _____

Residente in _____ Via/p.zza _____ nr. _____ Prov. _____

Cittadinanza _____ iscritto presso l'Istituto _____

Con sede in _____

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 (T.U. sulla documentazione amministrativa), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

- Che lo studente non fruisce di un mezzo di trasporto pubblico idoneo a raggiungere in tempo utile la sede scolastica;
- Che tra la propria abitazione e la prima fermata di un mezzo pubblico utile per il raggiungimento della sede scolastica o formativa vi è una distanza di chilometri _____ (*al netto della franchigia di 3 km*) (percorso: da casa – via/loc. _____ - fraz. _____ - città _____ a prima fermata utile – via/loc. _____ - fraz. _____ - città _____);
Ovvero:
 - Che tra la propria abitazione e la sede scolastica o formativa frequentata vi è una distanza non servita da mezzo pubblico pari a chilometri _____ (*al netto della franchigia di 3 km*) (percorso: da casa – via/loc. _____ - fraz. _____ - città _____ a prima fermata utile – via/loc. _____ - fraz. _____ - città _____);
- Che la famiglia provvede al trasporto scolastico:
☐ con mezzo proprio; ☐ a mezzo vettore;
- Che la spesa annuale a carico della famiglia per il trasporto a/m vettore è pari ad € _____;
- Che il trasporto scolastico al quale provvede la famiglia:
☐ è giornaliero (nr. viaggi andata e ritorno giornalieri ____ x km _____ x 33 sett. scolastiche x nr. giorni settimanali _____ = _____)
☐ è settimanale (nr. viaggi andata e ritorno settimanali ____ x km _____ x 33 sett. scolastiche = _____)
- Che la domanda di facilitazione di viaggio
☐ non è stata presentata per altri figli ☐ è stata presentata per altri figli (in tal caso indicare nome e cognome dello studente) _____

ALLEGA

- ☐ documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF (Domanda Unica 2019/2020) per l'accesso alle agevolazioni tariffarie in materia di diritto allo studio;
- NB: Se non è presentato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF, (Domanda Unica 2019/2020) la facilitazione di viaggio è calcolata in fascia 2.

Il sottoscritto richiede che la liquidazione del beneficio avvenga tramite una delle seguenti modalità (indicare i dati dello studente beneficiario se maggiorenne):

☐ assegno non trasferibile intestato a _____

☐ accredito su c/c bancario: intestato a _____

IBAN _____

Istituto bancario _____ con sede a _____

(luogo e data)

(firma del richiedente)

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

☐ sottoscritta in mia presenza

☐ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

(luogo e data)

(timbro dell'Ente e firma dell'addetto)

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

NOTE INFORMATIVE

1) VERICIDITA' DELLE INFORMAZIONI

La Comunità Territoriale della Val di Fiemme, tramite il Servizio Istruzione effettuerà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

In presenza di dichiarazioni non veritiere, lo studente sarà tenuto alla restituzione della somma percepita e perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per l'intera durata del corso di studi, oltre alle sanzioni penali previste dal citato DPR 445/2000.

2) INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 679 del 2016 e al Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e ss.mm., i dati personali raccolti in riferimento al presente bando, sono oggetto di trattamento da parte della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, secondo le seguenti modalità:

- **finalità, modalità del trattamento dei dati e base giuridica;**

I dati personali vengono raccolti presso gli interessati e trattati per finalità istituzionali e per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico, ed in particolare per gli adempimenti relativi all'esecuzione delle procedure legate alla concessione delle facilitazioni di viaggio.

I dati personali trattati appartengono alla categoria dei dati personali ordinari e finanziari.

Il trattamento può riguardare anche dati appartenenti alla categoria dei dati personali particolari, riguardanti lo stato di salute, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente e in particolare dal Regolamento approvato dall'assemblea comprensoriale con deliberazione n. 4 del 24 aprile 2003.

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

- **Il conferimento dei dati** ha natura obbligatoria per quanto riguarda l'espletamento delle attività istituzionali e l'erogazione di servizi. L'opposizione al conferimento degli stessi comporterebbe l'impossibilità da parte dell'Amministrazione a osservare obblighi di legge e a svolgere le proprie attività istituzionali;
- **I dati sono conservati** per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge;
- **i dati possono essere comunicati ed utilizzati per fini istituzionali**, all'interno dell'Ente tra responsabili e incaricati del trattamento ed all'esterno per gli adempimenti relativi alla procedura in atto, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti. Alcuni dati appartenenti alla categoria dei dati personali ordinari, potranno essere oggetto di diffusione e di trasferimento all'estero esclusivamente in conformità a specifiche norme di legge .
- **Gli interessati hanno diritto:** ai sensi del Regolamento UE 679/2016, di richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano, ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento, ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; hanno anche diritto di richiedere la portabilità dei dati, di farli aggiornare, correggere o integrare, opporsi per motivi legittimi al loro trattamento e proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per l'esercizio dei propri diritti, ci si potrà rivolgersi al Responsabile al Servizio Affari Generali della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, Via Alberti 4, Cavalese (TN)
- **Titolare del trattamento** è la Comunità Territoriale della Val di Fiemme, con sede a Cavalese in Via Alberti 4 (e.mail info@comunitavaldifiemme.tn.it, sito internet www.comunitavaldifiemme.tn.it)
- **Responsabile della protezione dei dati** è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it